



**STATUTO DEL
CONTRIBUENTE
PER IL
COMUNE DI FIESOLE**

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

CAPO II

CARATTERI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 2 Chiarezza e trasparenza

Art. 3 Efficacia temporale

CAPO III

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 4 Informazione del contribuente

Art. 5 Conoscenza degli atti

Art. 6 Semplificazione

Art. 7 Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 8 Tutela dell'affidamento e della buona fede

Art. 9 Avviso di liquidazione

Art. 10 Avviso di accertamento

Art. 11 Autotutela dell'Amministrazione

Art. 12 Diritto di interpello

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito e scopo dello statuto

Il presente Statuto è emanato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. nonché sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 212/2000 e detta i principi fondamentali in materia di tributi comunali al fine di stabilire un corretto rapporto con il contribuente.

CAPO II CARATTERI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 2 Chiarezza e trasparenza

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie ne indicano l'oggetto nel titolo; allo stesso modo, le rubriche delle suddivisioni interne e dei singoli articoli indicano l'oggetto tributario al quale si riferiscono.

2. I regolamenti comunali non aventi oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario ad eccezione di quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

3. I rinvii ed i richiami a disposizioni di carattere tributario sono effettuati indicando in modo chiaro e sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il relativo contenuto.

4. Le modifiche delle disposizioni tributarie sono attuate riportando per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.

Art. 3 Efficacia temporale

1. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e sono applicate dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.

2. In ogni caso, le innovazioni concernenti gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza inferiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni con le quali sono istituiti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza relativi agli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

CAPO III

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 4

Informazione del contribuente

1. Il Comune assume idonee iniziative al fine di agevolare la completa conoscenza, da parte dei contribuenti, delle disposizioni tributarie e di ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. In particolare, tale attività di informazione è attuata sia rendendo disponibili i regolamenti in forma cartacea, sia con mezzi alternativi ritenuti idonei quale, ad esempio, l'utilizzo del proprio sito web.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, ciascun contribuente può rivolgersi ai competenti uffici comunali per ottenere le informazioni ed i chiarimenti necessari.

Art. 5

Conoscenza degli atti

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati nonché di ogni fatto o circostanza da cui può derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, provvedendo a fornirne idonea comunicazione nel luogo di effettivo domicilio.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata in modo da garantire che il relativo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Art. 6

Semplificazione

1. I modelli necessari per la compilazione delle denunce e delle dichiarazioni tributarie sono trasmesse al contribuente in modo da poter adempiere le obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli.
2. I documenti e le informazioni già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente non possono essere richiesti e vengono acquisiti nelle forme di cui all'art. 18, commi 2 e 3 della Legge n. 241/1990.
3. Il Comune, prima di procedere ad iscrizioni a ruolo e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una dichiarazione o di una denuncia, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre la documentazione mancante, assegnando al tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.

Art. 7

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti in materia tributaria emessi dal Comune devono indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto comunicato o notificato, con orari di apertura e numero di telefono, e il responsabile del procedimento;

- b) l'organo al quale rivolgersi per ottenere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere, ove si tratti di atti impugnabili;
2. Gli stessi atti di cui al comma 1 devono contenere adeguata motivazione, anche in forma sintetica, dalla quale emergano gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emanazione. Inoltre, quando nella motivazione si fa esplicito riferimento ad altro atto, quest'ultimo deve essere allegato in copia ovvero indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione.

Art. 8 **Tutela dell'affidamento e della buona fede**

1. Posto che i rapporti tra Comune e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, non possono essere irrogate sanzioni o richiesti interessi moratori:
- a) quando il contribuente si è conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché dallo stesso successivamente modificate;
 - b) quando il comportamento del contribuente risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione Comunale;
 - c) quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - d) quando si tratta di una violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta.

Art. 9 **Avviso di liquidazione**

1. L'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile del tributo provvede, mediante motivato avviso di liquidazione, a correggere gli errori materiali o di calcolo desumibili dalle denunce e dalle dichiarazioni del contribuente, liquidando altresì l'importo e le eventuali sanzioni ed interessi.
2. Nell'avviso di liquidazione, da notificarsi al contribuente entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari, devono essere chiaramente indicati, oltre a quanto prescritto dalle lettere a), b) e c) dell'art.7 del presente Statuto:
- a) l'aliquota applicata;
 - b) il periodo di riferimento;
 - c) l'importo del tributo dovuto;
 - d) l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
 - e) il termine e le modalità di pagamento;

Art. 10 **Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, l'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile del tributo:

- a) procede alla rettifica della dichiarazione, in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o comunicazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. Nell'avviso di accertamento, da notificarsi al contribuente entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari, devono essere indicati, oltre a quanto prescritto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del presente Statuto:
- a) tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - b) il periodo di riferimento;
 - c) l'aliquota applicata;
 - d) l'importo del contributo dovuto;
 - e) le sanzioni e gli interessi;
 - f) il termine e le modalità di pagamento;
 - g) l'indicazione dei benefici derivanti dall'adesione;

Art. 11 **Autotutela dell'Amministrazione**

1. L'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, alla sospensione, all'annullamento o alla revoca dei propri atti qualora ne riconosca l'illegittimità e/o l'errore manifesto, ovvero qualora emerga la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. L'annullamento di cui al comma precedente è sempre disposto in caso:
 - a) di errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) di evidente errore logico;
 - c) di errore sul presupposto del tributo;
 - d) di doppia imposizione soggettiva;
 - e) di prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) di mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) di errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) di sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati per errore del Comune;
 - i) di errori del contribuente facilmente riconoscibili.
3. Il provvedimento di sospensione, di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario con eventuale rimborso delle somme indebitamente versate o sgravio delle medesime.
4. L'esercizio del potere di autotutela è possibile anche in pendenza di giudizio, previo esame del grado di probabilità di soccombenza, ma fermo restando che gli effetti dell'eventuale provvedimento di sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza. Diversamente, il medesimo potere di autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato e favorevole al Comune.

Art. 12

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, nonché i soggetti ex lege obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente medesimo, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione tributaria, può inoltrare al Comune apposita istanza di interpello finalizzata ad ottenere informazioni sull'applicazione della disposizione stessa ai casi concreti personali.

2. Le obiettive condizioni di incertezza di cui al comma precedente non ricorrono qualora il Comune abbia fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota debitamente portata a conoscenza del contribuente stesso.

3. L'istanza di interpello, da inoltrarsi in carta libera all'ufficio comunale competente ad applicare la disposizione tributaria che ne è oggetto, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla disposizione medesima, ma non ha effetto né sulle scadenze previste né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Ove l'istanza sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente dandone altresì notizia al contribuente istante.

4. A pena di inammissibilità, l'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare e sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono effettuarsi le comunicazioni;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante la cui mancanza, tuttavia, può essere sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente;

All'istanza può altresì essere allegata

- a) copia della documentazione non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, ma rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata
- b) chiara ed univoca esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare.

5. La risposta scritta e motivata all'istanza di interpello è comunicata al contribuente, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza stessa è stata sanata per mancanza di sottoscrizione ai sensi del comma 4 lett. d), o dalla data in cui è stata trasmessa all'ufficio competente ai sensi del comma 3 cpv.

6. Qualora un numero elevato di contribuenti inoltri la medesima o analoga istanza di interpello, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione da pubblicare nel proprio sito web. Della pubblicazione,

comunque, deve essere data notizia a ciascun contribuente istante nelle forme di cui al comma 5.

7. La risposta, anche sotto forma di silenzio assenso ai sensi del comma precedente, fornita all'istanza di interpello ha efficacia solo nei confronti del contribuente istante, si estende ai comportamenti successivamente posti in essere dallo stesso e riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello e rende nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della medesima.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.